

Art. 3 Capacità ricettiva e orario minimo di apertura.

1. Le strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 24.
2. Il micro-nido creato in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti deve avere una capacità ricettiva minima di 12 bambini. In tali Comuni possono essere attivati servizi con capacità ricettiva inferiore a 12 bambini nel caso in cui siano ubicati in località o frazioni storicamente e autonomamente individuate. Il vincolo non sussiste per i micro-nidi aziendali, nel solo caso in cui non ci siano richieste da parte del territorio di riferimento.
3. L'orario minimo di apertura e' fissato in 6 ore giornaliere, di norma, per cinque giorni alla settimana.